

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18703 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 22/09/2015

Ud. 09/04/15

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliato in Roma, via  
Cosseria 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi,  
rappresentato e difeso, per procura speciale a margine  
del ricorso, dall'avv. Nazzena Zorzella che indica  
per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.  
nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it e il fax n.  
051/238468;

- ricorrente -

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, via dei  
Portoghesi 12 presso i suoi uffici, con indicazione per  
le comunicazioni relative al processo della p.e.c.

2681

015

Bisogni

CANTIERI E COOPERATIVE ASSISTITE  
AL CANTIERE ESTATO CANTIERE E COOPERATIVE ASSISTITE  
ASOCIATI AVVOCATI S. BOLOGNA, PROT. n. 5046/14  
22/7/14  
CANTIERI E COOPERATIVE ASSISTITE - copia non ufficiale



agmsrm@mailcert.avvocaturastato.it fax n. 06/96514000 e  
del fax n. 06/96514000;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 961/14 della Corte di appello di  
Roma, emessa il 24 gennaio 2014 e depositata il 2  
aprile 2014, n. R.G.1787/13;

Rilevato che

1.                            cittadino ivoriano, nato il 15  
febbraio 1987, ha adito la Commissione  
territoriale di Torino per il riconoscimento  
della protezione internazionale dichiarando: a)  
di essere originario di Adjamé in Costa d'Avorio  
e di essersi allontanato dal suo Paese nel 2008  
dopo la morte per parto della propria ragazza,  
figlia dell'Imam della Moschea di Adjamé, in  
quanto minacciato di morte dai parenti della  
ragazza anche a motivo della sua fede cattolica;  
b) di essersi trasferito in Libia dove ha  
lavorato sino allo scoppio della guerra civile, a  
seguito della quale è giunto in Italia il 10  
luglio 2011.
2. La Commissione territoriale, in data 24 dicembre  
2012, ha respinto la domanda e il                            ha  
presentato ricorso al Tribunale di Bologna  
territorialmente competente che ha disatteso la  
richiesta di riconoscimento dello status di  
rifugiato e della protezione sussidiaria ma ha

Bozzi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria e ha disposto la trasmissione degli atti al Questore di Bologna per il rilascio del permesso di soggiorno umanitario ex art. 5 comma 6 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).

3. Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello il \_\_\_\_\_ deducendo nel merito: a) la ricorrenza di un pericolo attuale per la sua incolumità, attesa la situazione sociale e politica del paese di provenienza, b) l'assenza di protezione dalle possibili ritorsioni da parte dei parenti della fidanzata morta di parto; c) la sua condizione di orfano dei genitori biologici e del padre adottivo, d) l'impossibilità di spostarsi in un'altra zona del Paese diversa da quella di origine, attese le gravi difficoltà delle persone attualmente sfollate all'interno della Costa d'Avorio.
4. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 aprile 2014, ha respinto l'appello. La Corte distrettuale ha rilevato che, nel caso di specie, difetta qualsiasi relazione tra la situazione di violenza in Costa d'Avorio, per come emergente dalle fonti richiamate nell'appello, e il pericolo di danno alla vita e alla sicurezza personale quale prospettato dal \_\_\_\_\_. Tale danno infatti - ha rilevato la Corte - dipende unicamente da un episodio di natura squisitamente

*Bologna*



privata ed è assolutamente estraneo alla situazione socio-politica della Costa d'Avorio. Inoltre la situazione di violenza generalizzata e indiscriminata denunciata dal [redacted] consiste, in realtà, per quello che emerge dal rapporto di Amnesty International del 2013, nella situazione di insicurezza derivante dai reciproci attacchi tra gruppi armati sostenitori dell'ex Presidente Gbagbo e dell'attuale Presidente Ouattara, situazione localizzata nella regione occidentale della Costa d'Avorio, mentre il [redacted] non ha mai avuto a che fare con partiti o gruppi politici ed è originario di Adjamé che si trova nella parte sud-orientale del paese, a ridosso della capitale Abidjan, dove non si registra alcun clima di violenza generalizzata.

5. Ricorre per cassazione [redacted] deducendo la violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 5, 6, 14 del d.lgs. n.251/2007 e agli artt. 8 e 27 del d.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia arbitrariamente attribuito una natura meramente privata alla causa della sua fuga dalla Costa d'Avorio, non abbia considerato il difetto di protezione statutale di cui egli sarebbe vittima al ritorno in patria, a causa della gravissima e generalizzata situazione di violenza e prevaricazione attualmente esistente in Costa d'Avorio. Lamenta inoltre il ricorrente

Brigo



come sia stata trascurata la causa religiosa delle minacce che l'hanno indotto a fuggire dal suo paese e contesta la lettura del tutto fuorviante e parziale delle notizie sulla situazione attuale della Costa d'Avorio che fonti autorevoli e attendibili, come le linee guida dell'UNHCR, il report del Consiglio di sicurezza ONU del marzo 2012, il website di Human Rights Watch, le informazioni del Ministero degli Affari Esteri e lo stesso Rapporto di Amnesty International, descrivono come attraversata da un clima di violenza e di criminalità largamente fuori controllo in particolare nella zona occidentale prossima al confine con la Liberia e nella regione di Abidjan.

6. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno ed eccepisce la tardività del ricorso. Sostiene il Ministero che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, comma 14, del decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, che disciplinava il ricorso per cassazione in materia di impugnazione dei provvedimenti di rigetto della protezione internazionale, deve applicarsi al giudizio di cassazione il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine di cui all'art. 702 quater c.p.c. relativo al rito sommario di cognizione applicabile ai giudizi di merito in

*Basso*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



virtù dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2011. A sostegno di tale tesi il Ministero rileva che il citato art. 19, al comma 10, prevede che le controversie in materia di protezione internazionale siano trattate in ogni grado in via d'urgenza. In subordine il Ministero rileva il mancato rispetto anche del termine lungo di impugnazione dato che la sentenza della Corte di appello di Bologna è stata depositata il 3 aprile 2014 e la notifica del ricorso effettuata il 21 novembre 2014 e quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c..

Ritenuto che:

7. È infondata l'eccezione di tardività del ricorso. La notifica è intervenuta il 17 novembre 2014 (con la spedizione del piego raccomandato contenente il ricorso) e quindi nel termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., cui va applicato il periodo di sospensione feriale di 46 giorni. Quanto alla richiesta di applicazione dell'art. 702 quater c.p.c. la stessa deve ritenersi infondata perché il significato della disposizione invocata (art. 19 comma 10 del d.lgs. n. 150/2011) è quello di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale e sicuramente non quello di rendere applicabili al giudizio di legittimità, sulla base di una interpretazione che non ha alcuna evidenza nel testo normativo vigente, disposizioni abrogate

Borzi



o applicabili ai giudizi di merito. La tesi deve pertanto ritenersi infondata e palesemente in contrasto con il diritto delle parti a un giusto processo e all'effettività del diritto di difesa.

8. Nel merito il ricorso appare infondato. La Corte di appello ha escluso una significativa riduzione della capacità di protezione statale dalle violenze, la cui minaccia ha indotto il ricorrente alla fuga e all'espatrio, rilevando che la situazione di violenza e criminalità generalizzata che, secondo le fonti citate dal ricorrente, pervade la Costa d'Avorio è in realtà limitata ad alcune regioni del paese fra le quali non rientra quella di residenza del ricorrente. Quanto alla motivazione religiosa che spingerebbe i familiari dell'ex moglie del ricorrente è stato rilevato che la ragione della violenta avversità nei suoi confronti è da individuare sulla base delle stesse deduzioni dell'odierno ricorrente nella tragica vicenda personale che ha colpito la sua ragazza mentre nessuna deduzione concreta del ricorrente legittima a ritenere che su tale vicenda si sia innestata una motivazione religiosa che interessi e lo contrapponga alla comunità di religione musulmana di Adjamé.

9. E' errata pertanto l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di appello avrebbe escluso il diritto alla protezione sussidiaria sulla sola base della natura privata

*Boop*



della violenza di cui egli sarebbe oggetto se rientrasse in Costa d'Avorio. In realtà la motivazione della Corte di appello, pur constatando la natura privata della vicenda dedotta dal , registra, come elemento decisivo per il giudizio, l'insussistenza di una situazione di difetto di protezione, da parte delle autorità ivoriane, specificamente nelle zone di provenienza dell'odierno ricorrente. Per altro verso, la contestazione mossa dal ricorrente alla valutazione generale, operata dalla Corte di appello, della situazione della Costa d'Avorio consiste in una censura di merito sulla valutazione del contenuto dei rapporti delle organizzazioni internazionali e in particolare del rapporto di Amnesty International del 2013 nel quale la Corte di appello non ha rinvenuto la descrizione di una situazione di conflitto armato interno produttivo di violenza indiscriminata e tale da costituire una minaccia grave alla vita e alla persona dei civili specificamente con riferimento alla regione di provenienza del . Infine anche con riferimento ai profili soggettivi relativi alla situazione familiare propria del ricorrente non viene dedotta alcuna concreta giustificazione a sostegno dell'esclusione di una situazione di sufficiente protezione dal rischio di violenza che è stato prospettato alla Commissione

*Brogi*





territoriale e ai giudici di merito. Né il ricorrente ha mai dedotto nel corso del giudizio di volersi insediare in una zona del paese dove tale difetto di protezione diventerebbe effettivo.

10. Escluso pertanto l'omesso esame di un fatto decisivo valutabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo applicabile alla controversia, devono ritenersi insussistenti le dedotte violazioni di legge perché la Corte di appello è pervenuta alla decisione all'esito di una valutazione della situazione della Costa d'Avorio come emergente dai rapporti acquisiti agli atti e che trovano sostanziale conferma in quelli più recenti del Ministero degli Affari Esteri. Sulla base di tali rilievi della situazione del paese di origine il giudice dell'appello ha pertanto escluso che il ricorrente, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria (cfr. Cass. Civ. sezione VI-1, n. 2830 del 12 febbraio 2015).

11. Pertanto il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese processuali in relazione alla particolare materia trattata, all'instabilità del paese di provenienza, alle condizioni personali del

*Bozzi*



ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2015.

*Bozzi*